

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14266 Anno 2016  
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO  
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA  
Data pubblicazione: 13/07/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 14352-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

2016

707

LAIOLO EDOARDO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. delle ~~Toscane~~  
(FIRENZE) depositata l'08/04/2009;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA  
ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che si  
riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.





RGN 14352/2010 Agenzia entrate c/ Laiolo Edoardo

## Svolgimento del processo

Avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza per il rimborso dell'Irap asseritamente non dovuta per gli anni dal 2000 al 2004, Edoardo Laiolo aveva proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, accertata l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione (impiego di capitali e utilizzo di lavoro di terzi).

L'Agenzia delle entrate imponeva appello, che la CTR della Toscana (con sentenza n. 46/31/09 dep. 8 aprile 2009), rigettava, ritenendo provato dal contribuente, in base all'esame del quadro RE della dichiarazione dei redditi, l'assenza di autonoma organizzazione per l'esercizio della professione di medico radiologo (con studio presso la propria abitazione e attività esercitata presso strutture esterne attrezzate, con scarso utilizzo di beni strumentali, in assenza di dipendenti o collaboratori).

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della indicata sentenza, rilevando che il contribuente ha aderito al condono (ex art. 7 L. 289/02 per gli anni 2000/2002) e definito l'Irap per gli anni 2003 e 2004 ai sensi dell'art. 33 DL. 269/2003, rendendo definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione.

**L'intimato non si è costituito.**

## Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 7 della l. 289/2002 e dell'art. 33 dl. 269/03 (ex art. 360 n. 1 c.p.c.), avendo la CTR deciso nel merito, senza tener conto dell'avvenuta definizione degli anni d'imposta, come dedotto nell'atto di appello (di cui riporta il brano corrispondente), la cui efficacia preclusiva è rilevabile d'ufficio. Propone idoneo quesito di diritto.
2. Il motivo è fondato, nei termini di cui in prosieguo.
  - 2.1. L'agenzia delle entrate nell'atto di appello ha riportato l'eccezione dedotta in primo grado – e rigettata dalla Commissione tributaria provinciale- inerente

RGN 14352/2010 Agenzia entrate c/ Laiolo Edoardo

alla presenza di sanatoria fiscale, presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 7 l. 289/2002 con riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002, ritenuta domanda nuova, come tale inammissibile, dal primo giudice. È fuor di dubbio, invece, che la deduzione, relativa alla domanda di condono, non costituisce domanda nuova, trattandosi di circostanza verificatasi nel corso del processo e idonea ad influire su di esso.

Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (cfr. Cass. n. 1967 del 10/02/2012; n. 4566 del 06/03/2015).

2.2. Quanto invece alle annualità 2003 e 2004, il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta 2003 e 2004, ex art. 33 DL. 269/2003 (conv. in L. 326/2003). L'adesione al concordato ex art. 33 dl. 269/03 concerne essenzialmente le imposte sui redditi, con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini "ricavi" e "compensi", alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: non rileva pertanto nei confronti dell'istanza di rimborso di cui alla presente controversia. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, con decisione qui condivisa, ha affermato che: « In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. 30 settembre

RGN 14352/2010 Agenzia entrate c/ Laiolo Edoardo

2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini "ricavi" e "compensi", alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione» (Cass. n. 11947 del 2012).

2.3. Per tali annualità, pertanto, va confermata la decisione della CTR, che, congruamente motivando nel merito, ha escluso la presenza dei presupposti impositivi dell'IRAP in base a idonea prova fornita dal contribuente circa l'assenza di una autonoma organizzazione nell'esercizio della professione di medico radiologo.

2.4. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito (ex art. 384, comma 2 c.p.c.) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualità 2000, 2001, 2002. Le spese del giudizio vengono regolate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualità 2000, 2001, 2002. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in €. 3.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2016.